
Criteria direttivi proposti di riforma del Processo Civile

Lo svolgimento del processo davanti il tribunale, va ispirato ai seguenti criteri

- Previsione del succedersi di tre fasi distinte: una prima di carattere introduttivo, una seconda di trattazione e istruzione della causa ed infine l'ultima, di discussione e decisione.
- Conservazione dell'attuale articolazione tra giudice istruttore e collegio per tutte le cause e soppressione del giudice unico di tribunale. Previsione che il presidente del tribunale, in via eccezionale, per cause delicate o importanti, disponga che il processo si svolga davanti l'intero collegio.
- Previsione che le parti, di comune accordo, per cause documentali o riguardanti essenzialmente questioni di diritto, possano saltare il primo grado e sottoporre la controversia direttamente alla decisione del giudice di secondo grado.
- La fase introduttiva deve essere caratterizzata dallo scambio diretto tra le parti delle difese scritte e delle deduzioni istruttorie, secondo uno schema di legge, senza la necessità di partecipare ad udienze davanti al giudice. La presenza di questi va limitata alla discussione ed alla decisione di eventuali domande cautelari o provvedimenti per risolvere incidenti sorti tra le parti.
- Soppressione della citazione ad udienza fissa (con ritorno al sistema originario del codice del '42) sostituendola con una citazione che invita il convenuto a comunicare le proprie difese ed a costituirsi nei termini prefissati dalla legge.

- Aggiungere un settimo requisito ai primi sei dell'art. 163 comma 2° c.p.c. che prescriva l'invito dell'attore al convenuto alla osservanza di precisi termini successivi, predeterminati dalla legge, per la rispettiva replica, duplica ed un ulteriore periodo per il libero scambio di scritti integrativi, pure predeterminato dalla legge.
- Previsione che la comunicazione degli scritti e di copia dei documenti che si producono, possa avvenire coi moderni mezzi telematici, tra difensori. Successivo loro deposito in cancelleria, al momento della costituzione od entro breve termine dalla comunicazione. La comunicazione degli scritti difensivi sana i vizi dei precedenti atti.
- Previsione che la costituzione delle parti avvenga secondo le formalità in vigore.
- La preclusione a dedurre e produrre va fissata con riferimento al momento dell'esaurimento della fase introduttiva. È ammessa la produzione di nuovi documenti o la deduzione di nuove istanze di prova nel caso eccezionale che si provi che esse non hanno potuto essere effettuate prima della chiusura della fase introduttiva, com'è il caso che siano stati scoperti successivamente. Previsione nel caso diverso e sempre che documenti e prove risultassero decisivi, dell'addebito a carico di chi se ne giova delle spese ed onorari anche irripetibili che sono state inutilmente causate alla controparte, indipendentemente dal principio della soccombenza, *così* modificando l'art. 92 c.p.c.
- Esaurito lo scambio degli scritti e la comunicazione di copia dei documenti, seguito dal loro deposito, il passaggio alla fase di trattazione ed istruzione, dovrebbe essere preceduto dalla richiesta di una delle parti al giudice istruttore perché fissi la prima udienza di trattazione. Contemporanea iscrizione della causa nel ruolo speciale delle cause da trattare ed istruire. Presunzione di abbandono nel caso di omissione degli oneri che precedono.
- Limitare ai soli difensori la comparizione alla prima udienza di trattazione per lo scopo di fornire al giudice le precisazioni da lui richieste e fare il punto della causa e delle questioni. La comparizione personale delle parti dovrebbe essere disposta, solo nel caso in cui venga prospettato o non escluso un esito favorevole di un tentativo di conciliazione.
- All'esito della prima udienza di trattazione nel corso della stessa

o fuori udienza entro breve termine successivo, il giudice deve pronunciare i provvedimenti sulle richieste istruttorie delle parti o, nel caso che la causa sia ritenuta matura per la decisione, invito di questi alle parti perché precisino le conclusioni.

- Conservazione della facoltà di reclamo al collegio contro la ordinanza sulle richieste istruttorie.

- Svolgimento della istruzione della causa, secondo lo schema in vigore.

- Precisazione delle conclusioni su specifico foglio riassuntivo, da depositarsi in cancelleria, senza bisogno di partecipare ad apposita udienza.

- Il passaggio alla terza fase va preceduto dalla richiesta di una delle parti al Presidente del tribunale perché designi il collegio ed il relatore e fissi la udienza di spedizione a decisione. Presunzione di abbandono nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.

- Scambio di comparse e memorie conclusionali dalle parti e loro deposito in cancelleria, entro un termine fissato dal presidente, con congruo anticipo rispetto all'udienza di spedizione.

- Abolizione della esecutorietà della sentenza di 1° grado e ripristino della disciplina previgente in materia di concessione della provvisoria esecuzione.

- Reclamabilità al collegio delle ordinanze di sospensione o interruzione, pronunciate dal giudice istruttore.

- Conservazione dell'attuale disciplina in materia di estinzione nel processo con l'aggiunta della specifica ipotesi di cessazione della materia del contendere secondo l'orientamento giurisprudenziale corrente.

La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri

- Conservazione dei termini, della loro decorrenza, della loro decadenza e del luogo di notifica, come disciplinato dalla legge vigente.

- Onere *de jure* della integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti litis consorti nelle cause inscindibili e scindibili dipendenti, non presenti nel processo senza bisogno di un provvedimento ad hoc del giudice.

Conseguenza dell'inosservanza: la sospensione del processo e

non la inammissibilità della impugnazione.

Norma oggetto della proposta art. 331 c.p.c.

- Preclusione, a seguito di decorrenza dei termini, alla integrazione del contraddittorio nel caso di cause scindibili autonome.

La disciplina dell'appello dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri

- Effetto sospensivo dell'appello e ripristino della normativa previgente in materia di concessione, sospensione e revoca della provvisoria esecuzione.

- Competenza esclusiva del pretore a giudicare gli appelli contro le decisioni del giudice di pace.

- Soppressione della citazione ad udienza fissa e sua sostituzione con citazione contenente l'invito a comunicare gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio.

- Previsione nei giudizi avanti i tribunali e le corti d'appello di una fase introduttiva caratterizzata dallo scambio di comparse e memorie anche via fax tra le parti e seguita dalla loro costituzione, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice.

- Ammissibilità delle parti a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase introduttiva, salvo addebito delle spese ed onorari irripetibili, fatte sopportare inutilmente a controparte ed evitabili con un comportamento più diligente.

- Previsione dell'onere a carico della parte più diligente di inoltrare al presidente della Corte (entro un termine predeterminato, dopo l'esaurimento della fase introduttiva) una domanda specifica per la designazione del Collegio giudicante, del relatore e la fissazione di udienza di spedizione a sentenza. Contemporanea iscrizione del processo nel ruolo degli appelli da trattarsi e discutersi. Inammissibilità dell'appello nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.

- Previsione di delega del Collegio giudicante ad un componente della escussione delle prove che fossero disposte, salvo che questo ultimo ritenga necessario che esse siano escusse davanti allo stesso.

* * *

- Sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizio sulla procedura di merito.
- Prevedere la improponibilità dei ricorsi ex art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria.
- Ammettere la riunione dei processi che presentano identità di questioni.
- Prevedere il rigetto del ricorso, con rito camerale, per manifesta infondatezza.

La disciplina del processo esecutivo va ispirata ai seguenti criteri

- Prevedere nella parte generale una disciplina più completa ed organica di quella esistente ispirata alla maggiore semplicità. Essa concerne norme integrative sulla ricerca delle cose da pignorare, sulla vendita e l'assegnazione di cose mobili, sull'intervento dei creditori, sulla introduzione della moratoria del concordato e la reclamabilità dei più importanti provvedimenti del giudice.
- Estendere la impignorabilità a tutti gli arredi domestici senza distinzione e privi di pregio.
- Attribuire agli ufficiali giudiziari il potere di indagine patrimoniale sul debitore dietro disposizione del giudice di esecuzione.
- Anticipare gli effetti del pignoramento immobiliare alla trascrizione rispetto alla ingiunzione al debitore.
- Delegare al perito la ricerca della documentazione ipocatastale.
- Aggiornare al mercato odierno le norme sulla pubblicità delle vendite forzate.
- Prevedere che le offerte all'incanto, anche per i mobili, siano fatte in busta chiusa, con successiva gara.
- Eliminare la previsione che il secondo incanto mobiliare avvenga a qualsiasi offerta ed all'opposto prevedere la successione di incanti, su domanda ed anticipi a carico del creditore.
- Abbassare il prezzo minimo di assegnazione dopo che sono andati deserti gli incanti.

- Regolare in modo compiuto l'intervento dei creditori con la previsione di un termine perché l'intervento sia tempestivo ed il successivo vaglio del giudice e la ammissione del credito con provvedimento da considerare titolo esecutivo endo-processuale.
- Introdurre l'istituto di una moratoria temporanea del debitore e la relativa procedura.
- Prevedere la introduzione del concordato con garanzia di terzi e con cessione dei beni.
- Introdurre la reclamabilità nel merito dei provvedimenti del giudice di esecuzione al tribunale che pronuncia con rito camerale, in materia di vendita ed assegnazione del compendio pignorato, omologa della moratoria e del concordato, del provvedimento di estinzione del processo.